

Il presente regolamento è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 30 GENNAIO 1998.

COMUNE DI DUE CARRARE
Provincia di Padova

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DIFESA E L'ASSETTO
IDRAULICO DEL TERRITORIO

PREMESSA:

I limiti del presente regolamento sono fissati da quanto disposto da:

- a) R.D. 08.12.1933, n. 1740;
- b) nuovo Codice della Strada, di cui al D.L. 30.04.92, n. 285 e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione;
- c) Regolamento CEE n. 2078/92 del 30.06.92, recepito dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento n. 427 del 31.01.95;
- d) Codice Civile (art. 892 e seguenti);
- e) Art. 632 del codice penale.

ART. 1

FINALITA'

La finalità delle norme contenute nel presente regolamento è quella di assicurare un libero, buono, costante deflusso delle acque ed evitare danni all'ambiente, alle proprietà pubbliche e private, nel rispetto delle normative vigenti.

ART. 2

SIEPI ED ALBERATURE

Al fine di evitare restringimenti od ostacolare il normale deflusso delle acque dei fossi, sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere lungo le sponde dei fossi e dei canali.

Per la messa a dimora di alberi a medio ed alto fusto è necessario un arretramento di non meno di un metro dalla sponda del fosso o canale; per colture, viti siepi, rive od altro si dovrà rispettare un arretramento di almeno un metro dal ciglio del fosso, fatte salve comunque le distanze previste in materia di confine, dal codice della strada, fasce di rispetto art. 26 e seguenti, o da altre disposizioni in materia (es. Codice Civile art. 892 e seguenti e regolamenti del Consorzio di Bonifica).

Per ciglio si intende il punto di intersezione della sponda del fosso o canale ed il piano di campagna.

E' vietato altresì, realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque od ingombrare con materiale, nonché gettare o depositare nei corsi d'acqua e fossi rifiuti di qualsiasi genere.

Tutte le essenze arboree che all'entrata in vigore del presente regolamento si trovano ubicate a distanza inferiore a come sopra previsto o sulle sponde dei fossi o canali potranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico lo richiedano e fatte salve le necessarie autorizzazioni delle Autorità in materia di tutela ambientale (L. 431/85).

ART. 3

PULIZIA FOSSI

E' fatto obbligo che i fossi situati lungo le strade, di qualsiasi specie, e fra le proprietà private, siano tenuti costantemente sgombri in modo che, anche in caso di piogge abbondanti e continue, quindi di piene improvvise, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini pubbliche e private e delle eventuali vie contigue.

I fossi e canali presenti lungo le strade private, all'interno della proprietà o in confine tra proprietà private, dovranno essere spurgati, all'occorrenza, a cura e spese dai soggetti proprietari o dai soggetti a ciò tenuti in base agli usi o ai contratti di fondi rustici ed agricoli.

L'Amministrazione riterrà comunque, obbligati in solido, il proprietario e l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, usufruttuario ecc.).

I fossi privati di scolo, che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti indicati al precedente comma, essere risezionati.

Per i fossi lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico e per i fossi di "utilità pubblica", il Comune provvede ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque, (spurgo, risezionamento e quanto altro abbisogni) di comune accordo con i Consorzi di Bonifica o Enti preposti e ad una programmazione degli stessi; procederà inoltre all'esecuzione delle opere d'intesa con i proprietari frontisti con i quali stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate modalità di intervento e ripartizione degli oneri economici con le seguenti quote di spesa a suo carico: 50% per le opere lungo le strade (con esclusione delle tombinature) e 33% per i fossi interni di "pubblica utilità".

Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà, comunque, all'esecuzione dei lavori addebitando la spesa, in modo direttamente proporzionale alla proprietà dell'interessato, nelle forme previste dalle vigenti norme.

A tal fine il Comune con lettera raccomandata A.R. assegnerà un termine utile entro il quale il frontista deve dichiarare se aderisce alla iniziativa informandolo che, in caso negativo, provvederà attribuendogli comunque parte della spesa sostenuta che verrà quantificata sul preventivo di spesa ed eseguita nei termini riportati.

Per canali e fossi lungo le strade pubbliche e di altri enti diversi dal Comune, gli enti pubblici interessati dovranno assicurare gli interventi descritti nei commi precedenti, dando priorità nell'ambito del Comune a quelli segnalati dall'Amministrazione come più urgenti.

ART. 4

DISTANZE DI LAVORAZIONI AGRICOLE DAI FOSSI

Nell'esecuzione di lavorazioni agricole di fondi confinanti con strade (pubbliche o private) gli interessati devono eseguire le necessarie operazioni mantenendo una distanza minima di ml. 1.00 dal ciglio del fosso o dal ciglio stradale in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade.

Nel caso che, durante le lavorazioni agricole dovesse essere ostruito un fosso o canale posto al confine della proprietà deve essere immediatamente ripristinato il regolare assetto dello stesso.

ART. 5

COMPITI DEI PROPRIETARI O DETENTORI DEL FONDO FRONTISTI

Dovranno essere a cura dei proprietari o detentori del fondo, frontisti, eseguiti i seguenti interventi:

a) estirpare e tagliare le erbe sulle sponde e sul ciglio dei fossi e canali dal lato del fondo privato;

b) tenere pulite le luci dei ponti ed i tombinamenti per la lunghezza della proprietà o fondo utilizzato;

c) mantenere espurgate le chiaviche e le paratoie;

d) rimuovere alberi, tronchi e rami delle loro piantagioni laterali ai canali o fossi caduti per eventi ambientali o per altra causa;

e) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere di uso particolare o privato di uno o più fondi (es. tombinamento);

f) eliminare qualsiasi scarico di acque usate provenienti dai fabbricati senza preventiva depurazione o chiarificazione ed autorizzazione.

ART. 6

TOMBINATURA IN ZONA AGRICOLA

Le tombinature in zona agricola di norma sono vietate.

Possono essere concesse per l'accesso ai fondi per un numero massimo di n. 2 (due) in funzione alla estensione del fondo e, di norma, per una lunghezza massima di ml. 8.00 complessivi.

In particolari situazioni sono consentite le realizzazioni di tombinature di lunghezza maggiore, a condizione che siano inseriti pozzetti di ispezione ogni 20 (venti) mt. di condotta.

L'esecuzione delle tombinature deve essere eseguita con tubazione in calcestruzzo, con giunto a bicchiere di diametro non inferiore a cm. 50, e comunque subordinato ad autorizzazione/concessione da parte del Sindaco previa nulla osta dell'ente proprietario della strada e del Consorzio Competente.

La tombinatura per l'accesso alla abitazione deve essere unica secondo quanto previsto dal regolamento edilizio.

ART. 7

SANZIONI

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dall'ufficio di Polizia Municipale nonché dagli Agenti della polizia Giudiziaria.

Le violazioni al presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative da L.100.000.= (centomila) fino a L.1.000.000.= (unmilione) per ciascuna norma violata.

Per l'accertamento, la contestazione, la notificazione, la definizione, l'introito e la devoluzione dei proventi riscossi a titolo di sanzione si osservano, in quanto applicabili, le norme del T.U. delle leggi Comunali e Provinciali approvato con R.D. 03.03.1934, n. 383 tuttora vigente (art. 64 della L. 142/90) e della L. 24.11.1981 n. 689.

In relazione a ciò, è determinata in L.200.000.= (duecentomila) a titolo di oblazione la somma che il trasgressore è ammesso a pagare, per ciascuna norma violata, entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o notificazione dell'illecito, senza pregiudizio per i precedenti amministrativi o giudiziari che potranno essere adottati in merito.

In caso di recidiva l'importo determinato sarà raddoppiato.

Con ordinanza-ingiunzione il Sindaco, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge e nell'applicazione delle sanzioni accessorie, tiene conto della gravità della violazione, nonché dell'opera e dell'interessamento

svolto dal trasgressore per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione.

Il Sindaco, a norma dei poteri attribuitigli dallo Statuto comunale, di cui all'art. 4 della L. 142/90, nei casi previsti dagli artt. 6 e 7 del nuovo Codice della strada, può ordinare, oltre al pagamento delle sanzioni previste, l'esecuzione dei lavori non eseguiti e la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio.

Le spese per l'esecuzione d'ufficio saranno a totale carico degli interessati.

ART. 8

NORME ESPLICATIVE

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si precisa che con i termini fossi e canali si intendono i corsi d'acqua, sia pubblici che privati e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.

Fossi di utilità pubblica sono da intendersi quei fossi privati indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale, individuati e censiti dall'Ufficio Tecnico comunale.

Tutte le essenze arboree che all'entrata in vigore del presente regolamento si trovano ubicate a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 2, comma 2 o sulle sponde dei fossi o canali, potranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico lo richiedano e fatte salve le necessarie autorizzazioni delle Autorità in materia di tutela ambientale (L. 431/85).

ART. 9

ENTRATA IN VIGORE

Le norme recate dal presente Regolamento devono essere applicate a partire dal primo giorno successivo allo scadere del termine di quindici giorni di ripubblicazione all'Albo Pretorio.